

GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(17A)OGGI:

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Il sottoscritto Legale Rappresentante della rappresentato dal con il presente atto propone:

denuncia/querela/istanza di sequestro

nei confronti di,

per il reato di cui all'art. 646 c.p. e/o per il reato di cui all'art. 627 c.p. e/o per altre fattispecie criminose ravvisate dalla S.V. nei fatti in appresso descritti:

oggetto della sottrazione/appropriazione riguarda la quota spettante al sottoscritto, quale socio al 50% e comproprietario col Sig. dei beni immobili, dei macchinari e attrezzature della società e/o del sottoscritto, sempre al 50%, siti in e di cui il citato Sig. si è impossessato *sine titulo* e contro la volontà dello scrivente nelle qualità *ut supra* ed utilizzandoli senza corrispondere alcun canone per il loro uso, né a detta società, né a chi scrive, e perciò con conseguente indebito profitto.

Fatti occorsi in, con permanenza a decorrere dal 11.01.2001.

* * *

Questi, in rapida teoria, i fatti in relazione ai quali si segnala una premessa stragiudiziale: la società:, facente capo ai due soci e, viene chiusa il 31.12.2000.

La sistemazione dei relativi assetti patrimoniali, attività e passività, è a tutt'oggi in corso di "trattative".

È in tale contesto, dal quale non si può prescindere, **che nel capannone in comproprietà** si installa, con le illecite modalità sopra descritte, la società s.r.l., la natura della cui compagine societaria non lascia dubbi.

Le relative partecipazioni sono ripartite, infatti, tra il Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, la moglie e i loro due figli. In altri termini la s.r.l. è la "nuova" società di famiglia del Sig. (come da visura camerale allegata: con la di lui moglie proprietaria dell'80% delle quote).

A tale installarsi consegue: un'occupazione "abusiva" *del capannone e pertinenze di comproprietà*; un utilizzo indebito dei macchinari di proprietà della società, con conseguente loro usura.

* * *

L'esponente di fatto non aveva sollevato obiezioni alla chiusura della società ed al fatto che il fratello avrebbe in proprio continuato l'attività: tant'è che, in epoca "non sospetta", lo scrivente inviava lettera all'Enel disdettando il contratto intestato alla vecchia società in favore di quella nuova.

E ciò ovviamente, sul presupposto che i fratelli avrebbero concluso l'accordo per suddividersi i beni. Ma così non è stato ed è con vivo stupore che il sottoscritto ha appreso dal legale del fratello che quest'ultimo avrebbe "concesso alla società di famiglia l'utilizzo dei laboratori e contenuto" occupandoli, sempre secondo il legale, "a pieno titolo" dal 20-07-2001 con un contratto non meglio definito, come da lettera in risposta a quella del proprio avvocato, entrambe allegate.

In realtà, il Sig. non solo non aveva titolo, ma nemmeno ragione per concedere l'utilizzo di tali beni, stante la pendenza di trattative per la loro cessione, e per escludere, letteralmente e di fatto il fratello dall'accesso cambiandone le serrature.

* * *

Quanto al 1° aspetto, infatti, lo statuto della vecchia società, allegato, stabilisce che "i 2 soci possono compiere con firma libera e disgiunta tutti gli atti necessari od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale".

Pare evidente che la decisione del Sig. di arbitrariamente escludere il fratello dal godimento pacifico dei beni facenti capo alla società non rientrano nell'oggetto sociale, *né tantomeno in quello del diritto del medesimo come persona fisica.*

* * *

Quanto al 2° profilo, tale decisione consapevolmente assunta dal Sig. è evidentemente frutto della volontà dello stesso di godere del profitto derivante dall'uso dei beni "sottratti" al fratello senza corrispondergli alcunché e profittando di una situazione *in itinere* che certo a ciò non lo legittimava e quindi abusando della situazione e del rapporto con il fratello, acquisendo, usando e sfruttando "di forza" i beni comuni **contro ogni interesse non solo dello scrivente, ma anche della società.**

* * *

...omissis..., alla luce di quanto sopra, **si insiste** nella suesposta denuncia /querela nei confronti del Sig. e di chi abbia eventualmente con lui concorso nei reati di cui agli art. 627 e/o 646 c.p., si chiede pure che la S.V. voglia disporre **con urgenza un sequestro**, quanto meno probatorio, sui beni in oggetto, necessari per i fatti e non altrimenti garantibili per l'esponente, e per interrompere *l'iter criminoso*, configurabile pure nei reati: ex art.253 e/o 321 c.p.p. –

31.07.01

- Firme:

(-N.d.r.: il notaio, stesore dell'atto della nuova ditta, telefonando di persona il 03-01-01, scusandosi per il disturbo, a casa del Legale Rappresentante della società (in seguito estromesso con l'inganno), lo aveva avvertito di quanto stava accadendo a sua insaputa e si era offerto di fare da tramite nella trattativa, avutone il consenso, per addivenire a dei contratti d'affitto fideiussori, sia dei macchinari che degli immobili, contestuali a quello della nuova società, si era impegnato a farlo partecipando alla definizione delle clausole, lasciando ai due soci la fissazione dei valori.

Ma, invece, stese e fece sottoscrivere, solo, quello della nuova società, al che il Sig. non firmò più quelli fideiussori di locazione, quindi il notaio, davanti al danneggiato e alla di lui figlia, riferì che il Sig. avrebbe comunque onorato l'impegno degli affitti, se aveva i soldi, e aggiunse, giustificandosi, di avere agito in buona fede, con ingenuità e fiducia mal riposta, ma rifiutandosi di ridire le stesse cose in presenza congiunta col malpagatore, affermando che aveva una carriera davanti, contrariamente ad un

altro Notaio che disse agli imbrogliatori: "risarcite i danni delle finte vendite"; **esempio portato dall'escluso truffato dall'accordo coi guanti bianchi**).